

REGOLAMENTO (CEE) N. 2258/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

considerando che, conformemente all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, occorre stabilire, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, gli importi della maggiorazione mensile applicati al prezzo limite per l'aiuto, al prezzo d'obiettivo ed al prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna ed occorre determinare il numero di mesi durante i quali dette maggiorazioni sono applicate;

considerando che queste maggiorazioni, uguali per ogni mese, devono essere stabilite tenendo conto delle spese medie di ammasso e del livello degli interessi nella Comunità; che occorre stabilire le spese medie di ammasso in funzione del costo di immagazzinamento in locali appropriati e dei costi di manutenzione necessari per la buona conservazione; che gli

interessi possono essere calcolati sulla base del saggio considerato normale per le regioni produttrici,

HA ADOTTO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,18 ECU per 100 kg.
2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate durante otto mesi.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,40 ECU per 100 kg.
2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate durante otto mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.